



# PROVINCIA DI NOVARA

## REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### Art. 1

##### (Finalità ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile provinciali.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare: l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica degli organi e delle strutture di nomina della Provincia di Novara.
3. Il presente regolamento definisce le prescrizioni minime necessarie per garantire alla Provincia l'esercizio delle forme di coordinamento delle attività di protezione civile.

### CAPO II

#### ORGANI E STRUTTURE

##### Art. 2

1. La Provincia di Novara, quale Ente di coordinamento territoriale, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 (ovvero eventi di tipo b ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b della L. 225/92), assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una Struttura Provinciale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:

- **Comitato Provinciale di Protezione Civile;**
- **Unità di Crisi Provinciale;**
- **Comitato di Coordinamento Provinciale di Volontariato di Protezione Civile**
- **Servizio di Protezione civile e struttura di reperibilità;**
- **Sala Operativa.**

La Struttura di Protezione Civile si avvale, anche attraverso specifici Protocolli di Intesa, di tutti i soggetti istituzionali demandati all'azione in Protezione Civile.

### **Art. 3**

#### **(Comitato Provinciale di Protezione Civile)**

3. Il Comitato di Protezione Civile garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6,7,8 e 9 della L.R. 7/2003.
4. A tal fine il Comitato di Protezione Civile formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
5. Il Comitato di Protezione Civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
6. I componenti del Comitato, come individuati dalla L.R. 7/2003 e regolamenti attuativi, sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile.
7. Il Comitato di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
8. Il Servizio di protezione civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato Provinciale di Protezione Civile.
9. I componenti nominati possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni del Comitato Provinciale di Protezione Civile.
10. E' facoltà del Presidente chiamare di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.
11. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, il Comitato Provinciale di Protezione Civile assicura, nelle forme e nelle modalità che saranno stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

### **Art. 4**

#### **(Gruppi di lavoro del Comitato Provinciale di Protezione Civile)**

1. Il Presidente, per lo studio di problemi specifici o per l'espletamento dei compiti assegnati alla Provincia, può costituire Gruppi di Lavoro ristretti, composti dai componenti del Comitato Provinciale di Protezione Civile. Questi, comunque, possono essere integrati a seconda delle necessità, da componenti esperti interni o esterni al Comitato stesso.

## **Art. 5**

### **(Unità di Crisi Provinciale)**

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della L.R. 7/2003, il Comitato Provinciale di Protezione Civile si avvale dell'Unità di Crisi Provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per Funzioni di Supporto.
2. L'Unità di Crisi Provinciale è composta almeno:
  - a) dal Presidente della Giunta Provinciale in qualità di Presidente;
  - b) Dal Prefetto o suo delegato;
  - c) dall'Assessore Provinciale alla Protezione Civile con funzione di Vice Presidente;
  - d) dai dirigenti di settore della Provincia competenti;
  - e) dal responsabile del Servizio Protezione Civile.
3. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, l'Unità di Crisi Provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato Provinciale di Protezione Civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.
4. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'Unità di Crisi Provinciale, membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.
5. I componenti esterni, a supporto dell'Unità di Crisi Provinciale, sono nominati dal Presidente della Provincia. I componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di Crisi.
6. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
7. Gli uffici della struttura provinciale competente in materia di protezione civile assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi Provinciale.
8. Le attribuzioni delle Funzioni di Supporto e la composizione del relativo Tavolo sono demandate ad apposito provvedimento di Giunta Provinciale.

## **Art. 6**

### **(Unità di Crisi dei C.O.M.)**

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 15 della L.R. 7/2003, l'Unità di Crisi Provinciale, si avvale, se necessario, delle Unità di Crisi dei Centri Operativi Misti (C.O.M.).
2. Le modalità di costituzione e attivazione nonché quelle di funzionamento dei C.O.M. sono definite da norme procedurali concordate tra la Provincia e la Prefettura.
3. L'Unità di Crisi dei C.O.M. è composta almeno da:
  - a) un rappresentante della Provincia in qualità di coordinatore;
  - b) un rappresentante dell'Ufficio Territoriale del Governo;
  - c) dai Sindaci dei Comuni interessati.
4. E' facoltà del Presidente dell'Unità di Crisi, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'Unità di Crisi dei C.O.M. membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici.
5. I componenti esterni, a supporto dell'Unità di Crisi dei C.O.M. sono nominati dal Presidente della Provincia. I componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di Crisi.
6. E' facoltà del coordinatore dell'Unità di Crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di Crisi provinciale, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.
7. Gli uffici della struttura comunale o della Comunità montana competente assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute e al funzionamento dell'Unità di Crisi del C.O.M..

## **Art. 7**

### **(Comitato di Coordinamento Provinciale di Volontariato)**

1. Con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale viene istituito il Comitato di Coordinamento Provinciale di Volontariato quale organo decisionale che costituisce lo strumento di partecipazione delle diverse organizzazioni di volontariato di Protezione Civile alle scelte provinciali di promozione e sviluppo dello stesso;
2. Il Comitato di Coordinamento Provinciale di Volontariato è composto da:
  1. Assessore alla Protezione Civile o suo rappresentante che lo presiede;
  2. Un rappresentante degli uffici Territoriali di Governo
  3. Un rappresentante del Corpo dei Vigili del Fuoco (V.V.F.);
  4. Un rappresentante del Coordinamento Provinciale dei Volontari di Novara;
  5. Un rappresentante della Croce Rossa Italiana (C.R.I.);
  6. Un rappresentante dell'Associazione Radioamatori Italiani (ARI);
  7. Un rappresentante del 118;

8. Un rappresentante del Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte (A.I.B.).

Il Servizio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato di Coordinamento provinciale di volontariato;

3. E' facoltà del Comitato richiedere la presenza di altri rappresentanti di organizzazioni del volontariato, senza diritto di voto, per affrontare tematiche specifiche;

4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) Approva programmi annuali e pluriennali di lavoro (esercitazioni, formazione, informazione);
- b) Propone criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra Istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
- c) Promuove attività di analisi sullo stato di attuazione dei piani operativi di protezione civile comunali per verificare il ruolo e le competenze previste per il volontariato all'interno degli stessi;
- d) Collabora con gli organi della Provincia per l'organizzazione e il coordinamento di una struttura operativa di pronto impiego del volontariato, quale la colonna mobile provinciale, per gli interventi di emergenza;

5. I Volontari possono essere impiegati:

- a) per attività ordinarie di previsione, prevenzione e addestramento;
- b) in attività di emergenza.

L'autorizzazione all'attivazione e all'impiego dei Volontari viene rilasciata direttamente dalla Provincia, con l'applicazione dei benefici di legge, per gli eventi di tipo b);

5. La durata in carica del Comitato di Coordinamento Provinciale di volontariato di Protezione Civile coincide con la durata in carica della stessa Giunta Provinciale.

### **Art. 8**

#### **(Spese di funzionamento)**

1. La carica di componente del Comitato è gratuita.

### **Art. 10**

#### **(Passaggio di competenze)**

9. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, l'Unità di Crisi Provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato Provinciale di Protezione Civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

## CAPO III

### ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 10

##### (Organizzazione del servizio)

L'organizzazione del Servizio di Protezione Civile deve essere tale da garantire l'espletamento dei compiti di cui all'art. 11 del presente regolamento e di tutto quanto compete al Servizio stesso ed in particolare:

- Difesa del suolo;
- Attività di monitoraggio, prevenzione e mitigazione dei rischio presenti sul territorio;
- Attività di prevenzione inerente il rischio tecnologico ed in particolare le aziende soggette a rischio di incidente rilevante;

#### Art. 11

##### (Modello di intervento)

1. Il modello d'intervento è previsto ai sensi della L.R. 7/2003, Capo III, artt.li 6,7,8, e 9 e si esplica attraverso:

##### *Art. 6 (Modello preventivo)*

- a) L'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;*
- b) L'individuazione degli scenari di rischio;*
- c) L'attivazione di programmi di mitigazione;*
- d) L'informazione;*
- e) La predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.*

##### *Art. 7 (Pianificazione dell'emergenza)*

- a) La quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;*
- b) La definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;*
- c) La predisposizione di un parco risorse regionale;*
- d) La formazione;*
- e) Il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.*

##### *Art. 8 (Modello di soccorso)*

- a) La gestione o il concorso nell'emergenza;*
- b) L'organizzazione del sistema regionale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;*
- c) L'attivazione delle procedure di allertamento;*
- d) L'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;*
- e) L'utilizzo delle risorse disponibili;*
- f) Il primo intervento tecnico;*
- g) Il soccorso sanitario;*
- h) Il soccorso socio-assistenziale.*

##### *Art. 9 (Modello di primo recupero)*

- a) L'attività di primo recupero è finalizzata al superamento dell'emergenza;*

- b) *Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.*
2. Il servizio di protezione civile provvede, qualora necessario, a modificare e/o integrare il modello di intervento adottato.

## **Art. 12**

### **Istituzione del Servizio di Reperibilità**

1. La Provincia di Novara, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della L.R. 7/2003 e dei relativi regolamenti attuativi, provvede a organizzare l'istituto della reperibilità dei Settori interessati alle attività di protezione civile.
2. I servizi di reperibilità della Provincia dovranno essere attuati per 365 giorni l'anno 24 ore su 24.
3. Per i medesimi fini richiamati al comma 1 sono organizzati corsi di formazione ed aggiornamento del personale che partecipa all'attività di reperibilità. Le attività del personale in turno di reperibilità dovranno essere individuate da specifico regolamento così come anche le procedure operative.

## **Art. 13**

### **Organizzazione della Sala Operativa**

1. La Sala Operativa della Provincia sarà organizzata e strutturata per accogliere l'Unità di Crisi Provinciale nonché il Tavolo delle Funzioni di Supporto.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 14**

### **(Trasmissione del regolamento)**

1. Il presente regolamento viene trasmesso:
  - a) Ai Dirigenti dei Settori provinciali;
  - b) All'Ufficio Territoriale del Governo;
  - c) All'Assessorato Regionale alla Protezione Civile della Regione Piemonte;
  - d) Ai Sindaci e Presidenti delle Comunità Montane;
  - e) Ai membri del Comitato Provinciale di Protezione Civile;
  - f) Al Servizio Protezione Civile della Provincia.

## **Art. 15**

### **(Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.